

Si rilascia in carta libera ai
sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 29-09-1973 N. 601
e successive modificazioni
e integrazioni

REPERTORIO N. 62.541

RACCOLTA N. 19.154

===== ATTO RICOGNITIVO DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio, -----
- in Seravezza, frazione Querceta, via Don Minzoni, n. 175 e nel mio
Studio. -----

- alle ore undici e minuti quaranta. -----

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, notaio in Seravezza, iscritto al ruo-
lo del distretto notarile di Lucca, -----

----- - e' comparso il signor: -----

Marchetti Enrico, nato in Camaiore (LU) il diciannove febbraio mille-
novecentocinquantatrè, con domicilio anche fiscale in Camaiore
(LU), via Provinciale 231/A, Codice Fiscale: MRC NRC 53B19 B455Z,
- in qualità di Presidente della Associazione di Promozione Sociale
denominata "**Gruppo Sportivo Handicappati Toscana A.P.S. -**
O.N.L.U.S.", con sede in Montecatini Terme (PT), via Giovanni Gentile,
civico numero 1/a, Codice Fiscale: 92006960469 e Partita I.V.A.:
01459620462, -----

- il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ri-
chiede di ricevere il presente atto: -----

----- - premesso: - -----

- che esiste una Associazione di promozione sociale denominata
"**Gruppo sportivo Handicappati Toscana A.P.S. - O.N.L.U.S.**"; ==

- che detta associazione è stata costituita sin dal novembre dell'anno
1981; -----

- che sono presenti i soci di cui all'elenco che, firmato dal comparen-
te e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; ==

- che il Consiglio Direttivo sarà nominato con successivo verbale; ==

- che si è reso necessario procedere alla stesura del presente atto ri-
cognitivo, essendo non più reperibile il vecchio atto costitutivo. ==

----- PRIMO -----

La premessa, approvata, forma parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto. -----

----- SECONDO -----

Il predetto comparente, sotto la propria personale responsabilità, di-
chiara quanto segue: -----

1) La Associazione promozione sociale denominata "**Gruppo sporti-
vo Handicappati Toscana A.P.S. - O.N.L.U.S.**" a tutti gli effetti di
legge esiste dall'anno 1981, nella sua forma di associazione non rico-
nosciuta. -----

2) Il presente atto vuole avere valore ed efficacia ricognitiva a tutti gli
effetti di legge per accertare l'esistenza giuridica e di fatto della pro-
mozione sociale denominata "**Gruppo sportivo Handicappati To-
scana A.P.S. - O.N.L.U.S.**". -----

3) Al presente atto, si allega sotto la lettera "B" lo Statuto dell'Asso-
ciazione. -----

4) L'associazione è retta dal seguente atto costitutivo: -----

- e' costituita con Sede in Montecatini Terme, Via Giovanni Gentile
1/a cap 51016 Montecatini Terme, l'Associazione di promozione so-
ciale denominata "**Gruppo sportivo Handicappati Toscana A.P.S.**"

Registrato a Viareggio
il 27/01/2020
al n. 387
serie 1T
Esatti Euro 200,00

- **O.N.L.U.S.**" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. =====

L'Associazione "Gruppo Sportivo Handicappati Toscana A.P.S. - O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione Gruppo Sportivo Handicappati, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, delle elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio e che svolge la sua attività in piena autonomia e libertà. =====

- La sede dell'associazione è fissata in Montecatini Terme, Via Giovanni Gentile 1/a. =====

- La durata dell'associazione è illimitata. =====

Le spese del presente a carico dell'associazione. =====

===== **NORMATIVE SPECIALI** =====

Il predetto componente, da me Notaio richiesto, dichiara sotto la propria personale responsabilità: =====

- che, ai sensi del D.lgs. 231/2007, la presente transazione economica **non dà luogo a riciclaggio**, come definito dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni; =====

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122), il presente atto non ha per scopo la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte; =====

- di consentire, avendo ricevuto idonea informativa dallo studio notarile, al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) al fine della esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, e ad ogni altra attività che rientri nello svolgimento della pubblica funzione notarile. =====

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto da me su fogli uno per facciate due sin qui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alla parte che lo approva. Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinque. =====

Firmato: =====

Marchetti Enrico n.n. =====

Marzio Villari Notaio - sigillo. =====

ALLEGATO "A" AL N. 19184 DI RACCOLTA

ELENCO PRESENZE:

Marchetti Enrico: Presidente

Biagi Maria Rosa: Segretaria

Farnocchia Marino: Socio

Federigi Paola: Socio

Bertolozzi Isabella: Socio

Pardini Ilaria: Socio

Viani Mauro: Socio

Grande Emanuele: Socio

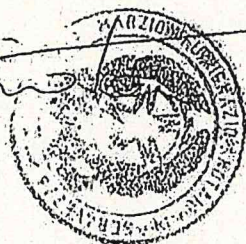
Cortonicchi Paolo: Socio

~~Gastronuovo Mario: Socio~~

Marchetti Enrico
Biagi Maria Rosa
Farnocchia Marino
Federigi Paola
Bertolozzi Isabella
Pardini Ilaria
Viani Mauro
Grande Emanuele
PA. Cort. ecc.
Paolo Cort.

Marchetti Enrico

Marco Lillo



**ALLEGATO "B" AL N. 19.154 DI RACCOLTA
STATUTO**

Costituzione - Denominazione - Sede

Premessa: è stata a suo tempo costituita (anno 1981) l'associazione Gruppo Sportivo Handicappati Toscana Onlus (Società Polisportiva per disabili senza fini di lucro fondata nel 1981) con sede attuale in Montecatini Terme (Pt) Via Giovanni Gentile 1/a, partita Iva 01459620462, codice fiscale 92006960469, Presidente Sig. Enrico Marchetti, con codice affiliazione Federale 090027, Pec: gshatoscana@pec.it occorre ora procedere alla modifica dello Statuto come sotto riportato:

Art. 1. E' costituita con Sede in Montecatini Terme, Via Giovanni Gentile 1/a cap 51016 Montecatini Terme, l'Associazione di promozione sociale denominata **Gruppo sportivo Handicappati Toscana A.P.S. - O.N.L.U.S.** ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione "Gruppo Sportivo Handicappati Toscana A.P.S. - O.N.L.U.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione Gruppo Sportivo Handicappati, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura delle elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio e che svolge la sua attività in piena autonomia e libertà.

Finalità, scopi ed attività

Art. 3 L'Associazione può istituire altre sedi od unità locali, nonché sezioni o gruppi, ed ogni altra forma organizzativa periferica che possa essere necessaria od utile al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: sportive e di utilità sociale. Non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal presente statuto e dal Codice Civile, dall'art. 478 del D.P.R. 22/12/1986, num. 917 e succ. modifiche (TUIR) e dall'art. 4 del D.P.R. 30/12/1972, num. 633 e succ. modificazioni, ferma restando la facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla Legge num. 398/91 ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 25 della Legge num. 133/99, all'art. 37 della Legge num. 342/2000 ed all'art. 90 della Legge num. 289/2002.

L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo

ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

Art. 6. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: promuovere lo sport come strumento per riabilitazione fisica e psicologica sia come mezzo di inclusione e di reinserimento dei soggetti svantaggiati (si intendono soggetti diversamente abili colpiti da disabilità fisica, relazionale, intellettiva, sensoriale ecc.) sia migliorare le loro attività quotidiane incrementandone l'autonomia. Il Gruppo Sportivo Handicappati punterà a sviluppare le discipline del nuoto, canoa, vela, palestra, basket, atletica leggera, tennis tavolo, scherma, arco, tennis, sci, tiro a segno, bocce, biliardo, e tutti gli altri sport per invalidi e genericamente tutti gli interventi di promozione sociale che l'associazione riterrà opportuni. Indire, organizzare e patrocinare gare per soggetti svantaggiati sia a livello nazionale che internazionale, promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni od attività medico sportive destinate a sensibilizzare la pubblica opinione sul problema della riabilitazione dei diversamente abili e del loro inserimento nella vita sociale. Promuovere lo studio di nuove metodologie atte a consentire ai diversamente abili di svolgere concretamente una attività sportiva e diffondere attraverso lo sport agonistico la conoscenza e l'applicazione della medicina della riabilitazione presso i praticanti le varie discipline, le competenti autorità, gli enti pubblici e privati e la pubblica opinione.

Promuovere, organizzare e partecipare alla gestione di strutture sportive finalizzate alla socializzazione, allo sport ed alla riabilitazione in qualunque realtà vengano realizzate su tutto il territorio Nazionale.

Acquisire, locare, vendere edifici o strutture da adibire alla pratica agonistico sportiva, riabilitativa, ricreativa e comunque funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 8. L'Associazione è composta da soci come risultano da libro soci ed è aperta anche a tutti i soggetti svantaggiati e non, che desiderano partecipare alle attività sociali ed a coloro che vogliono sostenere moralmente ed economicamente il programma.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano

compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione vive ed opera impiegando i mezzi finanziari costituiti da: proventi delle quote associative; elargizioni provenienti da privati interessati alle finalità associative; elargizioni ed erogazioni da parte di corpi morali di enti Pubblici e privati, ed altre organizzazioni pure interessate alle finalità associative; proventi raccolti mediante sottoscrizioni, campagne ed altre manifestazioni organizzate con il fine di cointeressare la pubblica opinione alla realizzazione del programma e delle iniziative dell'associazione; proventi raccolti da Enti Pubblici e privati esclusivamente a titolo di rimborso spese per attività svolte dall'associazione direttamente o mediante propri incaricati.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 10 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 13. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati del-

le iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
Organi sociali e cariche elettive.

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o per email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;

- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 20. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (Tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o tramite posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 25. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

Art. 28. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 (tre) esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 29. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assem-

blea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di Banche e Fondazioni Bancarie;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'associazione può conseguire utili od avanzi di gestione, ma in nessun caso può procedere durante la sua vita, alla loro distribuzione come detto anche in forma indiretta, né alla distribuzione di fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge.

Art. 32. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti, successioni e da contributi a vario titolo;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali e da tutto ciò che si trova nei locali dell'Associazione od altrove e su cui l'Associazione stessa possa vantare diritti di proprietà.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assem-

blea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto per procedere alla designazione di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione senza fine di lucro con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia. Seravezza, li venti gennaio duemilaventi.

Firmato:

Marchetti Enrico n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.